

## MEMORIALE DIFENSIVO SULLA QUESTIONE IUNIOR

*Qualora il vostro ordine professionale si sognasse di denunciarvi per ESERCIZIO ABUSIVO DEL TITOLO DI INGEGNERE in quanto alla omissione dell'aggettivo infamante IUNIOR, potete illuminare le menti dei vostri consiglieri quinquennali con i seguenti RIFERIMENTI GIURIDICO/NORMATIVI:*

- 1) Come il CNI asserisce, il TIMBRO non è obbligatorio. Pertanto il **sottoscritto NOME COGNOME**, specificando nel timbro LA SEZIONE, IL SETTORE ED IL NUMERO di ISCRIZIONE non ha ingannato nessuno.
- 2) C'è da fare differenza tra titolo accademico e titolo professionale. Il titolo accademico DOTTORE IN INGEGNERIA (art.13 comma 7 del m.i.u.r.270/2004) lo si acquisisce a seguito della laurea (1° livello). Il titolo professionale INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR (art. 45 comma 3 a del d.p.r.328/2001) lo si acquisisce a seguito del superamento dell'esame di stato per la sezione B dell'albo degli INGEGNERI.
- 3) Il **sottoscritto NOME COGNOME** si firma con la qualifica accademica DOTTORE IN INGEGNERIA (dott.ing) specificando cmq le coordinate di iscrizione all'albo, SEZIONE, SETTORE E NUMERO. Pertanto non inganna nessuno.
- 4) Non esistono leggi circa l'abbreviazione specifica dei titolo accademico e professionale.
- 5) Il titolo professionale non va in alcun modo ad abrogare il titolo accademico, usato **dal sottoscritto NOME COGNOME** nel timbro tra l'altro neanche obbligatorio.
- 6) Il **LEGISLATORE** nel d.p.r.328/2001 art.55 TABELLA A scrive **TESTUALMENTE** : "INGEGNERE SEZIONE B" senza specificare IUNIOR, ma riportando la SEZIONE esattamente come fatto dal **sottoscritto NOME COGNOME**

7) Il **sottoscritto NOME COGNOME** è inoltre un libero professionista e la ragione sociale della sua partita IVA è “STUDIO DI INGEGNERIA” senza IUNIOR. (fonte agenzia delle entrate).

8) I corsi di LAUREA sono in ingegneria e non in ingegneria iunior.

9) Il CAPO IX art.45 del D.P.R.328/2001 recita testualmente: PROFESSIONE DI INGEGNERE per entrambe le sezioni dell'albo (A e B) e la sigla ing. adoperata dal **sottoscritto NOME COGNOME** sta ad indicare anche la sua PROFESSIONE, cioè quella di INGEGNERE ai sensi del CAPO IX del d.p.r.328/2001 ed ai sensi anche della sua RAGIONE SOCIALE attribuitagli dall'agenzia delle entrate. **Infatti non esiste la professione di ingegnere iunior.**

10) Inoltre, c'è un parere espresso da un giudice nella sentenza n°1473/2009 del CONSIGLIO DI STATO.

A pag.18 e 19 il GIUDICE scrive che in quanto IMPROPRIO, l'aggettivo IUNIOR NON HA RILEVANZA SPECIFICARLO. Trattasi di un parere scritto in una sentenza dove il CNI è stato condannato a 26.000,00 euro di spese legali IN QUANTO AD AVER PERSO LA CAUSA DA ESSO STESSO INTENTATA.

11) Benchè il titolo professionale riporta INGEGNERE CIVILE ED AMBIENTALE IUNIOR, la professione rimane sempre quella di INGEGNERE (ing) come da CAPO IX del d.p.r.328/2001.

12) Il **sottoscritto NOME COGNOME** non è obbligato a firmarsi con la qualifica professionale. Essendo iscritto all'ordine egli si firma e timbra con la qualifica accademica (DOTT.ING. DOTTORE IN INGEGNERIA) accompagnata dalle coordinate di iscrizione all'ALBO, vale a dire SEZIONE, SETTORE E NUMERO.

13) Il **sottoscritto NOME COGNOME** viene equiparato in tutto e per tutto ad un ingegnere quinquennale, senza differenza alcuna, quando c'è da pagare la quota annuale di iscrizione all'ordine oppure i vari contributi ad INARCASSA.

14) Ogni tentativo di questo ordine, circa qualsiasi imposizione, sarà da me valutato come un **ABUSO DI UFFICIO IN ATTO PUBBLICO** a cui seguirà procedura legale.